

Legge regionale 18 dicembre 1981 , n. 86 - TESTO VIGENTE dal 19/03/1991

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.

Art. 1

Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell' Istituto per l' Infanzia di Trieste di cui all' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché il personale di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, in servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato con effetto dal 1 gennaio 1981, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.